



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 15/07/2026

**Oggetto: ORDINANZA A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI MUGGIO'.
VALIDITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DALLE ORE 16.00 DEL 15/07/2026, ALLE ORE 00.00 DEL GIORNO 16/07/2026.**

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione Lombardia – Allerta di Protezione Civile n.2026.71 del 15/07/2026, ore 13.12, **ALLERTA ARANCIONE RISCHIO TEMPORALI** – (nota mail Regione Lombardia del 15/07/2026, ore 13.48);

VISTE le possibili condizioni atmosferiche avverse dovute al verificarsi di temporali di forte intensità accompagnati da raffiche di vento;

TENUTO CONTO che a causa di temporali di forte intensità accompagnati da raffiche di vento, la circolazione stradale e pedonale potrebbe essere pericolosa per eventuale caduta di rami e alberi, segnali stradali e cartelloni pubblicitari;

PRESO ATTO che in passato questi fenomeni atmosferici, nonostante la manutenzione ordinaria, nei parchi pubblici, si sono schiantate al suolo delle piante d'alto fusto e rami vari;

VISTI:

- Il “Codice della protezione civile” che stabilisce che il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale provvede all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- In particolare l'art. 12, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 224/2018, il quale stabilisce che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

VISTO l'art. 229 del D.lgs 19/02/1998, n.51, in base al quale gli atti emanati da autorità amministrative sono esecutivi di diritto;

VISTO l'art.53 c.2 del T.U.E.L.;

Per i motivi sopra esposti

ORDINA

La chiusura del Parco Teresa Casati;

La chiusura del Cimitero Comunale;

Il divieto di accesso a parchi e giardini non recintati;

Il divieto di utilizzo di piste ciclabili alberate;

Il divieto di sosta lungo le strade con presenza di alberature;

Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore nel periodo di criticità previsto per le zone IM-09 (MB,MI,CO,VA,LC) e IM-10 (CR,MI,MB,LO,BG,LC) di cui alla comunicazione di Allerta specificata in preambolo, ossia con la seguente decorrenza:

dalle ore 16.00 del 15/07/2026, alle ore 00.00 del giorno 16/07/2026;

INVITA

La cittadinanza a transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche e a contattare il numero telefonico del Comando di Polizia Locale 039-791893 per segnalare possibili situazioni di pericolo.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- al competente ufficio comunale per all'Albo Pretorio e sul sito comunale;
- al Comando di Polizia Locale, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa;
- alla Prefettura di Monza e Brianza
- ai Carabinieri della Locale Stazione
- alla Questura di Monza;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale *on-line*, ed attraverso gli altri principali mezzi di comunicazione.

DEMANDA

L'Ufficio tecnico competente alla gestione della chiusura dei parchi, cimitero, ecc...,avvalendosi di proprio personale e/o di terzi.

AVVERTE

Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Albo Pretorio *on line*" in formato pdf ed in formato originale pdf.p7m firmato digitalmente.



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
2. che ai sensi dell'art.3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.
3. Atteso che l'estrema urgenza non consente invio preventivo dell'avviso al Prefetto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza anche al Prefetto di Monza e della Brianza.
4. Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine;
5. che la pubblicazione della stessa avverrà all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi;

Muggiò, 15/07/2026

Il Sindaco
Michele Messina
(atto sottoscritto digitalmente)